

78

Per

28

TRIBUNALE CIVILE DI CAMERINO

NOTE

alla discussione orala del giorno 5 luglio 1878
ed alla stampa contraria.

NELLO INTERESSE

di ammissione dei motivi della querela

GIUSTINIANI-BANDINI

CONTRO

DE-FALK BANDINI-ERIZZO

Margherita De-Falk vedova Bandini-
Erizzo convenuta ed altri consorti di lei.

Lanciano 1878 Tip. S. Maria

11

89

TRIBUNALE CIVILE DI CAMERINO

NOTE

Alla discussione orale del giorno 5 luglio 1878
ed alla stampa contraria.

NELLO INCIDENTE

*Di ammissione dei motivi della querela
di falso e delle prove relative.*

IN CAUSA FORMALE

TRA

*S. E. il Principe Don Sigismondo
Giustiniani-Bandini — attore*

E

*Margherita De-Falk vedova Bandini-
Erizzo convenuta, ed altri consorti di lite.*



— Camerino 1878 Tip. Savini —

NOTE DIFENSIVE

PRELIMINARI.

1. Dopo la lettura dell' avversa disputa Noi ci siamo sempre più convinti della poca serietà dell' avverse obiezioni, e intanto ci siamo indotti a sottoporre al Tribunale qualche ulteriore osservazione in quanto non vogliamo che si creda che alle cose dedotte in avverso nella Disputa a stampa e ripetute nella discussione orale noi non abbiamo che rispondere.
2. Una gran parte degli avversi obbietti vengono confutati preventivamente nella nostra disputa.
Oggi segnaliamo innanzi tutto agli egregi Giudici il diverso modo di combattere nostro e della parte contraria. Nulla da noi in fatto fu asserito senza l' appoggio di prove scritte già dedotte, o di altre prove già proposte. L' avversario si limita ad asserire e in sostegno delle sue asseritive, non indicò, una benchè minima prova.
3. Le opposizioni in avverso fatte si circoscrivono all' insufficienza dei motivi di falso, e alla inami-

4
sibilità dei primi tre generi di prove da noi dedotte.

INSUFFICIENZA DEI MOTIVI DI FALSO

4. Sulla inefficacia dei motivi per il falso, i ragionamenti dell'avversario si riducono a due sillogismi, il primo dei quali fa strada al secondo; esso suona così: — Falso morale si ha quando in un » *atto vero* si espongono atti insussistenti; (Disputa contraria pag. 10 N. 16) ma qui si accusa » tutto l'atto per falso, (pag. 11. N. 17.) Dunque non è il caso di falso morale ma di solo » falso materiale. »

La *minore* del Silogismo è falsa. Non è vero che quando noi diciamo falsa la data accusiamo di falsità l'intero atto. Noi abbiamo mossi due capi diversi e distinti di falso: uno *in linea principale* di falso morale per falsità di data, e l'altro in linea accessoria di falso materiale per falsità di carattere. Tutto ciò apparisce chiaro dal Verbale di querela di falso 6 Novembre 1877. Il primo è di ajuto ed indizio al secondo se vuoi, ma s'intende bene che quando noi diciamo falsa moralmente la data dell'atto, si assume per un momento ed in via d'ipotesi, come vero materialmente l'atto intero. L'Avversario svisa la questione. Noi diciamo: sebbene siamo convinti che tutto sia falso l'atto materialmente, pure non abbiamo bisogno di dimostrarlo; ci basta di stabilire la *falsità morale della località nella quale l'atto si pretende fatto*; e ciò per la semplicissima ragione che la questione di merito si aggira sulla validità di un testamento olografo che trae il suo valore dall'essere stato fatto in Pavia piuttosto

5
tosto che a Firenze o a Camerino, sulla massima che *locus regit actum*. Niente di più logico adunque che insistere sul semplice falso *morale* relativo alla *località* di Pavia.

Nessuna Legge vieta che un atto possa impugnarsi contemporaneamente di falso *intellettuale* e di falso *materiale*. Sono più capi di falso, e il Tribunale può scegliere fra i più quello che meglio influisce sulla causa (art. 305 C. P. C.) Noi possiamo dunque anche per un momento concedere che *l'atto era vero*, e dedurre che è *falso* che sia stato scritto in Pavia come dall'atto è asserito; *fatto insussistente* in un atto presupposto vero, cioè falso *immateriale* nel senso che sostiene l'avversario con l'autorità del Ricci.

Il sillogismo dell'Avversario va dunque cambiato con quest'altro:

Falso morale si ha quando in un atto vero si espongono fatti insussistenti.

Ma qui in un atto presupposto momentaneamente vero si dice insussistente il fatto asserito che l'atto sia stato scritto in Pavia.

Dunque è il caso di falso morale.

5. L'altro Sillogismo dell'avversario è il seguente:

» I motivi del falso per essere concludenti devono avere il requisito, che essi supposti veri, » ne derivi necessariamente la falsità dell'atto (pag. 11 e 12 N. 18 e 19.)

» Ma dal motivo di falsità della data di Pavia non deriva necessariamente la falsità dell'atto, potendone derivare eziandio, la erroneità.

» Dunque la falsità della data non è un motivo concludente. »

Anche in questo sillogismo è errata la *minore*.

Non è vero che la falsità della data di Pavia sia un *motivo di falso* relativamente al falso morale. Potrà esserlo in relazione al falso materiale, ma riguardo al capo *distinto e diverso* del *falso morale*, la falsità della data non è il motivo ma costituisce la essenza e l'accusa stessa di falso. Noi nel capo di accusa del falso morale non diciamo che è falso tutto l'atto perchè è falsa la data: ma diciamo che è falsa la data, perchè il Cav. Giuseppe dopo l'epoca del suo primo testamento non si portò mai a Pavia. Qui dunque l'accusa di falso è la data falsa; e il motivo della falsità è costituito dall'alibi.

Da questa chiara dimostrazione ne deriva:

Che la ricerca iniziata dall'Avversario se sia più probabile che la data sia falsa o erronea è oggi prematura.

Questa ricerca non riguarda il motivo del falso morale, ma la stessa esistenza della falsità, ed oggi i giudici non sono chiamati a pronunciarsi sulla sussistenza o no del falso, bensì sulla concludenza dei motivi addotti in sostegno della querela. Quindi tutto il calcolo di probabilità che l'Avversario insinua nell'odierna controversia, è palesamente fuori di posto; esso si attiene esclusivamente al giudizio di merito, e cioè alla seconda delle tre questioni formulate dall'Avversario alla pag. 9 della sua disputa. Oggi non si tratta di conoscere se la data è falsa ovvero errata, ma semplicemente se il motivo addotto per surrogare l'accusa di falsità di data sia concludente. Questo motivo, consistendo nel fatto che il Marchese Bandini nè nel 13 Luglio 1858 nè mai dopo il 24 Maggio di quest'anno si è portato a Pavia, la ricerca dei Giudici deve oggi limitarsi

a conoscere se, data l'esistenza di questo fatto, l'assertiva della data di Pavia è falsa. Dove non si voglia cavillare, è impossibile non vedere che da quel motivo deriva necessariamente la falsità. Il Codicillo sta in relazione al Testamento del 24 Maggio 1858 e ne modifica le disposizioni; dunque fu fatto dopo; ma se dopo il 24 maggio 1858 il Testatore non è stato mai a Pavia, conseguenza logica e necessaria ne è che dunque l'asserzione che il Codicillo fu scritto a Pavia è falsa.

Non può dirsi è verosimile che il Testatore siasi sbagliato, che abbia messo il 13 invece del 4 del 10 del 20 Luglio, che abbia messo Luglio invece di Giugno, di Agosto, di Settembre, di Ottobre, di Novembre; perchè ammesso pure questo errore la data di Pavia resta sempre falsa egualmente, perchè, quando esiste il motivo da noi addotto che il Bandini nè nel 13 Luglio, nè mai dopo il 24 Maggio 1858 si potè trovare a Pavia, il motivo istesso esclude che vi possa essere stato nel 3 nel 10 nel 20, o nel giugno, o nell'Agosto o nei mesi successivi, poichè la proposizione generica include in se tutte le speci del genere, alla stessa guisa che nella parola anno s'includono tutti i dodici Mesi e i 366 giorni che lo compongono.

6. Nulla diciamo dei motivi sul falso materiale essendo davvero insipiente e sciocca l'osservazione portata al N. 33 dell'avversa disputa.

CALCOLO DELLE PROBABILITÀ PER L'ERRORE O LA FALSITÀ DELLA DATA.

7. L'avversario entrando a discutere con il calcolo di probabilità, sempre improprio nelle disquisizioni

giuridiche, sulla minore o maggiore verosimiglianza dell' *errore* o del *falso*, vedemmo che salta a piè pari l' esame sul valore dei motivi, ed invade il campo del merito. Noi non intendiamo seguirlo su questa via. Nondimeno perchè non si creda che davvero alle sue divinazioni in favore della probabilità dell' errore non si possa rispondere, sentiamo il dovere di ribattere le sue osservazioni.

8. Ci sostiene più verosimile l' errore di data nella ipotesi del *falso morale*, (nel supposto cioè che lo scritto del codicillo sia propriamente del Bandini) primieramente perchè *gli errori di data sono frequenti nei testamenti olografi*.

Che cosa dice errato l' avversario nella data del Codicillo Bandini ? La *località* o il *giorno* ? Se dice errato il giorno, noi rispondiamo che l' errore resta escluso dal fatto che noi vogliamo provare che in nessun giorno dopo il 24 maggio 1858 il Marchese è potuto andare a Pavia; il fatto è fatto e tutte le presunzioni possibili non varrebbero a far sì che un fatto non esista « per la contraddizione che nol consente »; e se può provarsi che il Marchese dopo il 24 maggio non potè andare mai a Pavia, è impossibile l' errore del giorno: lo ripetiamo perchè risposta perentoria.

Se poi si dice errata la località, noi rispondiamo che non v' ha esempio di testatore il quale abbia scritta una località per un' altra. Gli errori di data negli esempi e nei casi portati dai dottori e dalle effemeridi riguardano per lo più la data dell' ultimo giorno del mese o dell' anno, quando è ben facile segnare il mese o l' anno precedente per la consuetudine che si è presa scrivendoli spesso.

9. Si dice in secondo luogo che deve ritenersi erronea la data perchè era facile di dare una corsa da Firenze a Pavia attesa *la poca distanza* !!! e le strade ferrate !!! Poca distanza ! Niente meno che doveva andarsi da Firenze a Bologna, da Bologna a Modena; di là a Parma: da Parma a Pavia ! viaggiare cioè mezza Italia centrale, e passare la frontiera di quattro diversi stati, con tutti gli impacci dei passaporti allora in moda.

Strade ferrate ! nel 1858 ? Quando per tutto quel viaggio altra ferrovia non esisteva che da Pontedera a Firenze !

10. Si dice probabile l' errore perchè il Bandini era persona notoriamente astratta, e si divagava spesso. È un' assertiva da provarsi. E noi diciamo subito all' avversario che potrà provare che il Cav. Bandini era astratto e disattento in cose di nessun rilievo; nel vestirsi nel prender cibo; ecc. ma non riuscirà mai a provare il suo benchè minimo divagamento quando si trattava di affari, nei quali si riconcentrava tanto da essere appunto divagato nelle operazioni abituali della vita, tanto da meritare continuamente che gli si raccomandasse di non occuparsi tanto negli interessi; come emerge dalle lettere da noi prodotte. Figurarsi se il Cav. Bandini si sarebbe divagato in un affare tanto interessante quanto questo col quale disponeva dei suoi beni, e *compiva un dovere di giustizia* ? (sic) e figurarsi se il divagamento fosse proprio colto nel mettere la *data dell' atto*, mentre sapeva che dalla data quell' atto doveva prendere la sua forza !
11. Si dice: deve presumersi l' errore e non il delitto. Noi non presumiamo nè l' errore nè il delitto,

perchè non sono presumibile nè l'uno nè l'altro: solamente domandiamo di provarlo.

12. Il Bandini, si dice, non avea ragione di mettere là una data falsa, perchè non è presumibile che volesse creare un atto *con la morte nel seno*, sarà quindi errata ma non falsa la data.

Ma è vero o no che l'atto vale appunto perchè fatto in Pavia o in Lombardia dove vigeva il codice austriaco? È vero o no che per la legge del suo stato il Cav. Bandini non potea testare olografamente? Dunque la ragione per mettere una data falsa c'era, ed era questa: che senza quella data falsa l'atto sarebbe stato evidentemente nullo.

L'avversario crede rispondere a questo obietto dicendo che anche in Toscana si potea testare olografamente, e quindi non c'era ragione perchè il Cav. Bandini mettesse Pavia invece di Firenze o di Casciana, se veramente a Pavia egli non fosse stato. Noi rispondiamo che la ragione c'è e lampante solo che si dica non una parte sola ed a comodo ma tutta la verità! In Toscana in virtù di legge del 15 novembre 1814 cogli articoli 1. 2. 3. 4, era permessa la forma olografa del testamento e se ne indicavano le formalità intrinseche. Ma nell'art. 5 si vuole — *che il testatore stesso dovrà consegnare il testamento olografo a un pubblico notaro il quale sarà tenuto ad inscrivere nel suo repertorio e protocollo l'atto di recezione*, in cui dovrà fare espresa menzione *sotto pena della nullità del testamento*, di conoscere il testatore, e sarà tenuto pure di trasmettere copia di questo atto di recezione al pubblico generale archivio di

» Firenze o di Siena. Il testamento olografo non potrà ottenere esecuzione se il testatore morirà senza averne fatta la consegna ad un pubblico notaro » Così la legge; se dunque così era, la ragione per cui il preteso testatore datò con data falsa di Pavia è appunto perchè, anche seguendo la supposizione dell'avversario, egli voleva fare un testamento olografo per non farlo pubblico, perchè i favoriti nel testamento non impedissero la sua liberalità (sic) per un riguardo alla cara Cicia (sic) la quale si sarebbe *offesa inquietata del legato di Lanciano che si toglieva al figlio Sigismondo* (sic) Il testamento olografo di Toscana era tale solo *di nome*; nella sua essenza era meno segreto del testamento mistico dello Stato Pontificio, e questa forma non sembrò adatta per serbare il segreto: è lo stesso avversario che lo va insinuando; dunque era necessario dare la data falsa di Pavia al testamento olografo perchè questa forma, spoglia di ogni solennità, non valeva che in Lombardia, e una forma solenne non voleva seguirsi per mantenere il segreto.

D'altra parte il Cavaliere anche a volerlo non avrebbe potuto *fare una corsa* a Pavia in un subito, accasciato come era dal male e dagli anni. Apparisce dai documenti come nel ritorno a Lanciano (viaggio più corto di quello di Pavia) egli dovè subire un viaggio a piccole tappe.

13. Nell'ipotesi poi più vera che non il Marchese ma altri abbia scritto il testamento per quali ragioni mai è più probabile l'errore che il falso?

Si dice: come mai il falsario avrebbe scritto una data falsa sbagliando il giorno, il mese il

luogo? La presenza del Cav. Bandini in Toscana non s'ignorava dai parenti.

Prima di tutto la data falsa ci fu messa perchè *era necessario* inserirla. L'atto doveva prender valore dalla località; in nessun altro regno che nel Lombardo veneto e nel Napoletano era permessa la forma olografa; bisognava scegliere una località di questi due regni d'onde datare il testamento; ma nè in Lombardia nè nel regno di Napoli avea messo piedi il Cav. Giuseppe dopo il 24 maggio 1858. Dunque è chiaro che bisognava datare il testamento da un luogo nel quale egli non era stato, dargli cioè *per forza* una data falsa. Avea dunque il falsario un bel cercare dove fosse il preteso testatore nel giorno nel quale si datava il testamento; la ricerca era inutile se dal luogo dove era non potea essere datato il codicillo. Bisogna per necessità scegliere un posto dove egli non era stato. Ora questo posto più vicino a Firenze dove il testatore si trovava, era la Lombardia, e Pavia la città più vicina. Il giorno pure fu ben scelto, essendosi preso il 13, giorno nel quale il Marchese non era più a Firenze a contatto coi parenti, giorno nel quale essendosi il 12 mosso da Firenze, potea credersi che egli si fosse portato a Pavia piuttosto che a Casciana.

L'avversario soggiunge: ma in Toscana era *permesso il testamento olografo* dalla legge 15 novembre (non agosto) 1814; quindi non ci era ragione di mettere la data di Pavia in luogo di Firenze o Casciana dove si trovava il preteso testatore. L'avversario è frettoloso; ha letto l'articolo 3 della detta legge e poi ha chiuso il libro;

se egli avea la sofferenza di proseguire per un altro articolo solo, avrebbe trovato che l'articolo 5 rendeva impossibile al falsario di datare il testamento olografo da Firenze o da Casciana; perchè là l'olografo non valeva senza la *consegna fattane dal testatore al notajo*, e un falsario può sì falsificare i caratteri, ma non può falsificare *la persona del testatore*.

Preghiamo l'avversario d'un po' più di buona..... pazienza nel leggere le leggi toscane.

In secondo luogo poi da che il Marchese Carlo Giovanni sapea della presenza dello Zio in Toscana non ne discende che la conoscesse il Marchese Guido. Carlo era in Italia, e Guido viaggiava nella Svezia; noi poi non vogliamo cercare chi fu l'autore del falso; siamo certi che Carlo Giovanni non potè esserlo, perchè noi conosciamo la sua specchiata probità, egli non potè essere un complice d'un reato.

14. È improbabile la falsa data, secondo l'avversario, perchè si sarebbero falsificati tre caratteri mentre poteva falsificarsene uno solo. A prescindere dall'osservare che il riflesso pertiene tutto al merito e non ha che fare con i motivi relativi alla falsità della data, ci pare che esso provi troppo e non provi nulla. Il codicillo olografo del Bandini era un fatto che si presentava per se stesso improbabile, come quello che stava in diretta opposizione con i propositi mille volte manifestati da lui, con le tendenze naturali dei ricchi, e con l'affetto verso il nepote che avea tutelato e col quale era convissuto sempre, vale a dire di voler concentrare il patrimonio suo sull'erede Don Sigismondo Bandini. Più inverosimile diventava

l'atto per la forma olografa scelta, non permessa dalle leggi dello Stato; per la data di Pavia dove il Cav. Bandini non aveva ragione di andare, dove egli non avea avuti mai interessi, dove era più che mai inverosimile si fosse portato nel 1858 affranto com'era dagli anni e da malattie. La stessa brevità colla quale l'atto si concepiva, di fronte al modo minuto e dattagliato col quale si esprimeva nel suo testamento chiuso, faceva putire di falso il codicillo. Qualche via ci voleva per allontanare questo sospetto, e questa via era appunto quella di falsificare tre caratteri invece di uno, di fare intervenire tre persone invece di una in quell'atto per dare ad esso un qualche aspetto di verità! Appunto perchè il reato di falso (come dice l'avversario) è uno di quei crimini che si premeditano e discutono, *se ne preparano i mezzi, se ne prevedono le difficoltà* (disputa avversa n.º 29 pag. 16) appunto per questo se ne prepararono i mezzi col falsificare tre firme, e si credette evitare le difficoltà appunto facendo le viste di accrescerle. Non fa poi meraviglia se il falsario non fu felice nella scelta di questi mezzi, e nella loro esecuzione; (la firma di Bertrand e il carattere di Carlo Giovanni appariscono falsi anche ai non calligrafi). È questo un fatto che avviene in quasi tutti i reati commessi con premeditazione; il delinquente crede scegliere mezzi i più confacenti e che meno lo espongono, mentre per provvidenziale disposizione è precisamente per essi che avviene che il reato si scopra. È un fatto tanto antico quanto il *Deus quem vult perdere amentat*

della bibbia, e sempre fu vero quanto l'Ariosto esprime con quei versi immortali:

Miser chi mal oprando si confida
 Che ognor star debba il malefizio occulto
 Che quando ogn'altro taccia, intorno grida
 L'aria e la terra istessa in che è sepulto,
 E Dio fa spesso che 'l peccato guida
 Il peccator, poich'alcun di gli ha indulto,
 Che se medesimo senz'altrui richiesta
 Inavvedutamente manifesta.

A proposito di reati pertanto è inopportuno andarne a desumere la esistenza della previdenza e perspicacia maggiore o minore usata dal delinquente. Non andiamo poi a cercare se il falsario avesse la necessità di trovare un eccellente imitatore di tre caratteri! L'imitatore era *chi nel suo gabinetto (e chi sa da quanto tempo!)* meditava un delitto (p. 17). Per far certe cose non si chiamano testimoni nè complici, e per contraffare un carattere non si intese mai dire che si chiama l'aiuto dei periti calligrafi!!

15. Da ultimo contro la querela si dice che sta il codicillo considerato nella persona che lo fece e nelle disposizioni che contiene. L'argomento si riduce a questo: — Il Cav. Bandini era zio tanto a Sigismondo quanto a Guido e Carlo Giovanni, tutti nepoti ex fratre: con lui vivevano in pienissima armonia tutti; dunque *era dovere di giustizia* di beneficiarli tutti lautamente, come beneficò tutti gli altri nepoti e cioè le sorelle di Don Sigismondo e la Marchesa di Bagno.

Contraponiamo ad osservazioni di fatto altre osservazioni di fatto. L'avversario crea *un dovere di giustizia* nuovo. È fino ad un certo punto un dovere di giustizia trattare tutti egualmente i

propri figli e discendenti, tanto vero che molti non seguono in pratica questa massima, e la legge stessa facoltizza a trattare inegualmente la propria prole nelle successioni testate. Ma che sia propriamente *un dovere di giustizia* trattare egualmente i collaterali, è sfuggito per fino ai legislatori di tutti i tempi che non vincolarono mai a loro favore la volontà dei disponenti.

Il marchese Giuseppe era libero di lasciar ad uno più che all'altro nepote ed anche a veruno di essi; nessun dovere di giustizia avea di testare più per uno che per un altro. Era un'atto di liberalità se lasciava Lanciano come se lasciava Sc. 100 ai figli di suo fratello Cornelio, nè il legato tenue era per questo *vergognoso*, come si compiace per due volte qualificarlo l'avversario, perchè il valore dei legati tra persone colte e ricche non si misura dalla loro entità a contanti, come farebbe un banchiere, ma dal loro valore morale, dall'affetto e dalla memoria che l'hanno ispirato, come fanno tutti gli uomini di animo gentile e benfatto. È per questo che il legato ha il carattere di dono e per lo più di tenue dono, e che il diritto comune lo definì - *delibatio haereditatis*. (116. ff. de leg. 1.)

16. Se il Marchese Bandini fosse stato guidato da questo presunto dovere di giustizia di beneficiare lautamente tutti i fratelli o nepoti la conseguenza legittima sarebbe che egli non ne avrebbe preterito alcuno. Ora ci dica l'avversario com'è che il Cav. Giuseppe, mentre scriveva il suo codicillo tutto compreso di questo suo dovere di giustizia, dimenticava la sorella germana Angela, (in Mancinelli di Narni) l'altra sorella pure germana

Anna (maritata in Azzolino di Firenze) e l'altra sorella Clementina (maritata in Colocci di Jesi.)? Nè si creda che il testatore fosse più benefico verso le sorelle stesse di Don Sigismondo; il legato ad esse fatto si limitava ai *vergognosi* sc. 100: mentre gli sc. 5000 erano lasciati sotto un corrispettivo, e ben saliente, quale era quello della rinunzia per parte delle legatarie alla quota di supplemento che ad esse sarebbe spettato sull'eredità di Carlo padre loro. Dai fatti stessi dunque apparisce che nessun *dovere di giustizia* derivante dalle voci del sangue potè ispirare il Bandini, dal momento che egli preterì molte delle persone a lui più congiunte e carissime colle quali stava in relazione amichevole come con Carlo Giovanni. Ben altra voce fu quella che ispirava il Marchese Giuseppe, ed era quella voce che si chiama da Pellegrino Rossi *aristocrazia domestica* per la quale si tende sempre a lasciar legato il proprio nome a quello d'una famiglia comoda ed illustre nella quale si agglomera tutta la propria fortuna. Questo senso che è, come lo dice il Mill, innato e che ci si manifesta come il primo movente di previdenza, come il più potente ostacolo all'accrescimento d'una popolazione esubarente, questo senso doveva essere più che mai imperioso sull'animo di un uomo del vecchio stampo come fu il Marchese Giuseppe Bandini, quando i fedecommessi erano riguardati da tutti come benefiche istituzioni a difesa del trono e dell'altare. E questo senso, naturale in tutti, più naturale in Bandini, rende sempre più verosimile che un codicillo col quale ad esso si rinnega senza una valida ragione e per un preteso

dovere di giustizia, che poi coll'atto stesso resta violato, non sia opera di un uomo che innegabilmente si ispirava a quei principii di aristocrazia familiare dei quali a nessuno faceva un mistero.

17. Finalmente si insinua come irrilevante l'accusa di falsità della data, perchè il testamento olografo in virtù del §. 578 del Codice Austriaco è valido anche senza la data.

Lasciamo da parte che questa discussione potrà farsi solo quando si potrà disputare del merito; ma non possiamo astenerci dal notare con quanta astuta abilità si tenta, in tutti gli argomenti riportati, giuocare non noi solamente, che ciò sarebbe poco male, ma i magistrati. Sia pure che per un suddito austriaco non abbia veruna importanza la data del testamento olografo; ma la si potrà negare questa importanza in un testamento olografamente fatto da un suddito pontificio in un luogo dello Stato Austriaco dove quegli non avea nè domicilio, nè residenza, nè dimora? Se tutta la validità l'atto la prende dal luogo dove fu fatto (come precisamente avverrebbe nell'attuale specie) potrà dirsi ch'è indifferente il conoscere se ed in quale giorno il testatore si ritrovò in quella località, se appunto dallo stabilire questo dato di fatto dipende la validità dell'atto?

Si vuole che si entri in merito contro tutte le regole di procedura: entriamoci. Col 13 Luglio 1858 da Pavia è datato il Codicillo: noi proviamo che quel giorno il Marchese non è stato a Pavia: e precisamente il codicillo si sostiene valido perchè si presume fatto a Pavia. Dimostrato che nel 13 Luglio il testatore non fu colà, è chiaro che bisogna dimostrare *quando* vi fu, per-

chè altrimenti la località di Pavia sfuma; ora a chi incombe questa dimostrazione? a chi incombe *ri-costituire* la data? A chi sostiene che egli ci è stato. Ma quale prova ci si porta di questo fatto positivo? La semplice *astrologia giudiziaria*; la ragione che il Bandini *ci può essere stato*. Ma con questo mezzo è facilissimo a un cittadino italiano testare anche con le forme del Carano e della legge di Budda; poichè a chi dimostrasse la falsità della data del testamento, potrebbe sempre risponderci che il testatore *può essere stato* in Turchia o nel Giappone in un altro giorno. Che cosa diventerebbe allora la legge dello Stato? Ed è con questi argomenti che si pretende allucinare il Tribunale per indurlo a non ammettere la querela di falso! Confessiamo che ci pare di trovarci trasportati in una regione che non è quella serena e antisofistica della scienza.

18. Per dire tutto in poco l'avversario per provare l'inammissibilità di motivi per il falso morale ricorre a due sillogismi, nei quali è falsa la premessa di fatto; si inerpica sopra argomenti che oltre ad essere divinatori, appartengono totalmente al merito, e anche con essi erroneamente ragiona, ricorre allo sciocco ragionamento della pretesa petizione di principio del *falso perchè è falso*. Ecco tutto. Al Tribunale sta di fargli conoscere come è inutile confidare nel sofisma per ottenere delle immeritate vittorie, e per impedire una ricerca nella quale altro non si vuole se non che si sollevi il velo che copre un reato.

19. L'avversario, mostrando manifestamente con il suo contegno, di avere paura che l'esaurimento della querela di falso e delle sue prove portino alla scoperta della falsità dell'atto del quale ha dichiarato volersi servire, non solo fa opposizione a che la querela sia ammessa, ma combatte ad oltranza le prove accusandole di illegalità. Noi già prevenimmo tutte le sue futili eccezioni nella disputa; e poco o nulla ci resta a dire dopo quanto in quella si disse.
20. *Prova scritta.* — Si combatte la prova scritta perchè gli scritti da noi prodotti non sono autentici, perchè l'art. 1330 dice che i registri e le carte domestiche non fanno fede a favore di colui che le ha scritte, perchè sono carte private alle quali l'avversario non dà alcuna fede.

Ma in verità che qui si combatte a giostra cieca! L'art. 1330 che cosa ha da fare con il caso che ci occupa? Noi producemmo lettere di Giuseppe Bandini, di Donna Cecilia Giustiniani, di Carlino Bandini, e di Francesco Bertrand, soprattutto per provare *l'alibi* e per somministrare al tribunale qualche materiale di confronto per la ispezione oculare da noi richiesta.

Sono forse Giuseppe e Carlo Bandini, Donna Cecilia Giustiniani e Bertrand che stanno in causa? sono essi che invocano che quelli scritti sieno assunti a prova di qualche obbligazione a loro favore?

Non è vero che questi defonti, ai quali noi andiamo a turbare la pace del sepolcro, non hanno niente che fare nella presente causa? Che

cosa c'entra dunque l'art. 1330 che nega il valore di prova alle carte domestiche a favore di chi l'ha scritte? L'avversario, da che le carte domestiche non fanno fede a prò di chi l'ha scritte, deduce che dunque esse non possono far fede contro un terzo. La deduzione non è logica, perchè altro è dire che non si può invocare per noi lo scritto nostro, altro è dire che lo scritto nostro non può essere invocato contro un terzo e a favore di un terzo. Oltre di ciò qui non si tratta di far fede contro alcuno in particolare. L'articolo 1330 si riferisce a contratti a convenzioni, a creazione o estinzione di obbligazioni: Tizio pretende da Caio un pagamento d'un suo credito; Caio vuol provare d'aver pagato mostrando di aver annotato nel suo Giornale l'effettuato pagamento; ecco un caso in cui l'art. 1330 è pienamente applicabile. Ma qui si tratta di stabilire che il Marchese Bandini non era a Pavia nel 13 Luglio ma a Casciana, per abbattere la data di un suo testamento; a tale effetto si producono lettere scritte da Casciana da Firenze in quei giorni; si stabilisce un fatto e niente a favore dello scrittore delle lettere.

Si dirà: è a favore del suo avente causa il principe Don Sigismondo. Ma innanzi tutto non il principe Bandini soltanto ma anche la Marchesa De-Falk nel caso pretende di essere avente causa dello scrittore delle lettere. In secondo luogo poi l'art. 1330 sarebbe applicabile all'evente causa nel caso che dal contenuto degli scritti prodotti risultasse la creazione o la estinzione d'un obbligo del suo autore, in questo caso è ragionevole che lo scritto che non avrebbe

fatto fede a prò dell' autore, non lo faccia nemmeno a vantaggio del suo erede. Ma nel caso nostro da quegli scritti nessun obbligazione direttamente emerge; essi non avranno altro effetto che stabilire un dato di fatto, dal quale poi potrà solo indirettamente ricavarsi la consistenza d' un altro fatto: la falsità della data di Pavia. L' art. 1330 non può ricevere dunque nel caso alcuna applicazione.

21. Noi abbiamo prodotti degli atti privati; fino a prova contraria essi debbono essere reputati veri perchè la legge accorda loro questa fede, e perchè il falso non si presume. (art. 1320) Perchè l' atto privato perda questa forza probante occorre o negare che sia scritto da colui a cui si attribuisce, o dichiarare di non riconoscere il carattere d' un terzo; fino a che ciò non avvenga l' atto si ha per riconosciuto » La produzione in » causa d' un atto privato costituisce provocazione a riconoscerlo o a negarne la sincerità » in quei termini che sono propri a seconda dei » casi. Non negando specificatamente la scrittura » o non dichiarando di non riconoscere quella » attribuita ad un terzo, si ha per riconosciuta (Brescia 28 Luglio 1875 *Monitore Trib. Mil.* XVI. 986 e Lucca 8 Giugno 1863, Legge III. 912)

L' avversario non impugnò quegli scritti, non dichiarò di non riconoscere il carattere di quelli ai quali sono attribuiti, dunque quei documenti fanno fede. Faccia l' avversario questa dichiarazione, noi saremo ben lieti di esperire la verifica.

22. Parliamoci chiaro. Noi siamo stati convinti che in questo giudizio, vertente fra persone della clas-

se più eletta, e di una squisita educazione si combattesse lealmente e non a modo di azzeccarbugli. Noi siamo più che convinti che la nobile Marchesa De-Falk sostenga in buona fede che il Codicillo impugnato sia vero, per la stima che professò ai suoi cari, e per essere stata del tutto estranea al fatto del falso. Ma noi credevamo del pari che non si potesse gettare il dubbio che il nostro cliente, (chiamato dell' avversario: un perfetto Cavaliere pag. 29. n. 63) venisse a produrre 15 lettere false, o falsificate a bella posta da lui per vincere in questa causa, e giungendo per fino a falsare i sigilli postali, i quali come dice il Borsari, sono una di *quelle prove equipollenti* dalle quali per l' art. 1327 del Cod. Civ. può farsi risultare la data certa. (Borsari all' articolo 1327 n. 4 pag. 830).

Siamo però dolenti di esserci ingannati. L' avversario dice *di non prestare alcuna fede* a quegli scritti, che furono prodotti da un perfetto cavaliere. Una delle due però: o quegli scritti son falsi, e allora perchè l' avversario non li impugna: o sono veri, e allora perchè l' avversario vuol impedire che essi servano a diradare le tenebre di questo fatto scandaloso? Vegga il Tribunale da quale parte si combatte con lealtà in questo giudizio.

24. *Prova orale per testimoni.* L' avversario si trincerò dietro gli art. 284 e 294 per dimostrarne la inammissibilità. Noi già dimostrammo come quegli articoli non sono applicabili al procedimento per il falso, perchè la legge non li richiama come fa di altre disposizioni appartenenti allo stesso §. VI antecedente al VII sulla falsità dei docu-

menti. Non siamo noi che vogliamo innovare la procedura del falso civile, ma è lui che vuole aggiungere ad essa disposizioni non sancite dalla legge. L'avversario getta là volando la proposizione che il disposto di quell'articolo 284 è comune tanto alla verificazioni delle scritture che alla falsità dei documenti. (pag. 26). Ma a questa assertiva, non sorretta da alcuna utile ragione, noi abbiamo opposto ragioni ben salde. La verifica delle scritture è un istituto che ha un campo più ristretto del falso civile, tanto vero che può impugnarsi di falso anchè un documento precedentemente verificato vero anche con sentenza passata in giudicato. Tanto è vero che il procedimento per falsità di documenti ha aperto un più largo campo di prova che non quello per la verifica delle scritture. » L'autorità » della cosa giudicata, (dice Durantou lib. III. » Tit. III n. 124) fa legge riguardo alla verifi- » cazione ma non riguarda alla iscrizione in falso. » *Questa procedura è diversa:* nella prima que- » gli contro cui fu prodotto il documento si è li- » mitato a negare il carattere o a dichiarare di » non riconoscerlo, e la *verificazione, ordinaria-* » *mente fatta da periti calligrafi*, la cui arte è » molta dubbia, *non sembrò bastante ad impri-* » *mere a un documento un carattere d'incontra-* » *stabile veracità.* E per contrario nella iscrizione in falso l'attore dovrà dedurre le prove ed » i mezzi di falsità. *Quindi le procedure sono* » *differenti.*

Tanto è vero dunque che le disposizioni dell'un paragrafo non sono applicabili all'altro, e che la perizia calligrafa non ha nel procedi-

mento di falso la importanza che la legge dà ad esse per la verifica delle scritture, che i mezzi più lati del falso servono alcuna volta a distruggere quanto la perizia stabilì in quello di verifica. L'avversario cita in suo appoggio una sentenza della Corte di Appello di Firenze 10 Febbraro 1868 (pag. 26) che noi non potemmo rincontrare per non conoscere da qual libro fu desunta; ma ancorchè quella Corte possa avere ritenuto il contrario, stanno contro di essa tutte le dottrine e le sentenze citate dalla pag. 26 alla 40 della nostra disputa, fra le quali primeggiano quelle della Cassazione di Milano 1860 e di Napoli 1869. La stessa Corte d'Appello di Firenze poi accenna ad aver modificata la sua dottrina pochi mesi dopo, e cioè nel 20 Maggio 1868 (Pandolfini e Treppa. Bettini XX. 2. 408) quando caratterizza la prova testimoniale come la più favorita dalla legge da farla precedere alla perizia nei giudizi di falso incidente.

26. Ma noi aggiungiamo ancora di più. La nostra procedura sul falso (come dice il Borsari) è un portato della Francese, e questa allo art. 232 portava che la sentenza ordinasse che i motivi ammessi sieno provati con titoli e testimoni e di far procedere alla verifica dei documenti impugnati di falso col mezzo di tre periti. - Ad onta di questo articolo che ingiungeva tassativamente la prova per periti, tanto i Tribunali, quanto i dottori non credettero che l'una dovesse accoppiarsi all'altra come nella verifica delle scritture, sulla ragione che « si comprende non derivare alcuno inconveniente dallo assumere unitamente i tre generi di prova o soltanto l'uno

» o l'atro di essi; nel primo caso le parti non
 » useranno evidentemente che quello il quale può
 » condurre alla scoperta della verità, nel secondo
 » esse saranno sempre in grado di chiedere di
 » essere ammesse ad impiegare quello che sarà
 » stato ammesso del pari che il Tribunale po-
 » trebbe ordinarlo d'ufficio, » (Carrè 2. 919 in
 nota). Tuttavia quel disposto di legge poteva
 gettare un dubbio sulla libertà della scelta dei
 mezzi concessa ai giudici; ma questo dubbio fu
 tolto dal legislatore Italiano; all' art. 232 del Cod.
 Francese e 414 dell' Albertino si sostituì l' art. 305
 del nostro nel quale si fa piena libertà ai giudici
 di ammettere quei motivi che meglio credono e
 riservarne altri, ciò che include la libertà ampla
 di scegliere quelle prove che coi motivi stessi so-
 no più in relazione.

Si dice dall' avversario ma l' art. 307 richia-
 ma l' osservanza delle norme del paragrafo an-
 tedente, ma rispondiamo noi, l' art. 307 riguarda
 la prova per periti non quella per testimoni.

27. Quanto all' applicabilità dell' art. 294 non aggiun-
 giamo altro a quanto dicemmo nella prima di-
 sputa, che un brano dei motivi del Codice Fran-
 cese per far conoscere quanto erroneamente vo-
 glia applicarsi le disposizioni della verifica-
 zione delle scritture riguardanti l' esame testimoniale
 alla prova per testimoni nel falso incidente. -
 Osservazioni del Tribunale all' art. 332. - « *Il pro-*
 » *getto dice: tanto per titoli quanto per testimoni.*
 » *La sezione non ha creduto dover adottare la*
 » *verificazione per mezzo dei testimoni allorchè si*
 » *tratta di ricognizione di scritture private, MA*
 » *ESSA PENSA AL CONTRARIO che in ma-*

» *teria di falso incidente questo modo di verifi-*
 » *care È INDISPENSABILE perciocchè i testi-*
 » *moni potranno far conoscere chi è colui che ha*
 » *contraffatto la scrittura e la firma. Questa istru-*
 » *zione tende alla scoperta d' un delitto, ed allora*
 » *non rileva soltanto agli individui, ESSA è AN-*
 » *CORA del più grande interesse per la società*
 » *intera.*

28. L' avversario entrando nel merito, come confessa
 egli stesso, getta dei sospetti sulla *credibilità* dei
 testimoni che si indurano da noi (pag. 29). Si
 evoca lo spettro dell' influenza principesca, della
 presenza del Principe agli esami !! Dopo avere
 gettato il sospetto sulla sincerità degli scritti da
 noi prodotti, si comincia a dire incredibili i testi-
 moni ! Si ha un bell' addolcire la pillola con il
 trattare il Principe da perfetto Cavaliere, quando
 si crede che la sua influenza possa condurre dei
 cittadini a giurare il falso ! Confessiamo che noi
 giammai avremmo immaginato di essere combat-
 tuti con armi tanto vergognose quanto queste che
 ci si affilano contro !

Ommettiamo dall' osservare che queste arti
 della difesa De-Falck non sono più in corrispon-
 denza con lo spirito delle moderne legislazioni.
 Queste mentre limitano anche più delle antiche
 i casi della prova testimoniale, nei casi però nei
 quali è ammessa » evitano di spingere troppo
 » oltre ed a priori il sindacato morale delle per-
 » sone chiamate a far testimonianza e ciò per
 » diverse ragioni. Primo perchè, senza essere ot-
 » timista si può affermare che la natura umana
 » è disposta a dire il vero, contro la quale na-
 » turale tendenza non si può andare senza uno

» sforzo che non è sempre in proporzione coi mo-
 » tivi generici che si vengono allegando. Poi,
 » perchè uno scrupolo soverchio una severità ec-
 » cessiva toglierebbe alla giustizia molti istru-
 » menti più o meno abili a manifestare il vero,
 » o una parte del vero. Ma soprattutto perchè di-
 » pende dal giudice il determinare la giusta mi-
 » sura del vero che si racchiude in una deposi-
 » zione testimoniale, messa a ragguaglio con tutte
 » le altre risultanze, rejetto l'antico canone della
 » incredibilità del testimonio unico, e delle testi-
 » monianze a numero fisso. » (Comm. Codice
 Sardo. Mancini ecc. Vol. III. CCVIII).

Ommettiamo pure dall'osservare che appunto
 perchè la legge odierna si ispira a questi principi,
 nessuna influenza può esercitare sull'ammissibi-
 lità d'una prova testimoniale, una preventiva al-
 legazione a sospetto dei testimoni da esaminarsi.
 I giudici non possono tener conto di siffatte ec-
 cezioni per risolversi a respingere le stesse pro-
 ve, perchè la legge determina i casi dell'inam-
 missibilità, all'infuori dei quali essa non può es-
 sere rifiutata dal magistrato sotto il pretesto di
 sospetto. Quindi è che la Corte d'Appello di Ve-
 nezia nell'8 Febbraio 1876 (Foro It. I. 1. 582)
 sentenziava « non essere accoglibili in sede inci-
 » dentale per ammissione di prova le eccezioni
 » contro i testimoni che dovranno essere sentiti
 » anche se nominati, mentre siffatte eccezioni so-
 » no da proporsi al momento del loro esame e la
 » loro credibilità valutarli nel giudizio di merito.

Ma noi ci limitiamo a domandare all'avver-
 sario che cosa ne sa egli che il Bandini eserci-
 terà la sua influenza, che sarà coadiuvato dai

suoi ministri sul luogo, e che assisterà all'esa-
 me? (sic), Non dubiti l'avversario che ne il Prin-
 cipe assisterà agli esami, nè eserciterà alcuna sua
 influenza per far dir cose che non sono vere. Nes-
 sun precedente autorizza l'avversario a gettare
 dei sospetti di questa fatta sopra un tipo di gen-
 tiluomo, come tale riconosciuto da quanti lo co-
 nobbero e dall'intera popolazione di Roma.

Che cosa sa l'avversario che questa prova
 testimoniale (della quale ha ben ragione di spa-
 ventarsi perchè fissa fatti decisivi per la falsità
 del Codicillo) sarà affidata ai famigliari ai di-
 pendenti del Principe? (Pag. 29). Noi non ab-
 biamo ancora designati i testimoni da interrogarsi
 all'infuori di due che nominammo per lo esame
 a futura memoria. Per quelli non designati pos-
 siamo dire fin da ora in genere che sono persone
 superiori ad ogni eccezione, e per la maggior
 parte nè familiari nè dipendenti del Principe; in-
 capaci per la loro intelligenza e posizione sociale
 a farsi offuscare la mente dall'influenza d'un
 illustre casato fino al punto di mentire. Per i due
 nominati poi, uno è Don Odardo Salvetti di Cas-
 sciana, sconosciuto prima d'ora al nostro Cliente,
 di un paese lontano, sacerdote, e che nessun rap-
 porto ebbe mai col Bandini che nemmeno sapeva
 esistesse sulla superficie della terra. - L'altro è Ser-
 ri Stefano antico domestico del Marchese Giuseppe,
 ma che uscì di casa Bandini dopo la morte del suo
 padrone. Egli vive da solo, in casa propria, è in re-
 lazioni tutt'altro che intime col Principe che lo li-
 cenziò dal suo servizio, e col quale non ha altri
 rapporti che quello di essergli creditore dell'an-
 nua pensione lasciategli dal Marchese. Veda l'av-

versario come egli azzarda un pò troppo quando pretende di fare insinuazioni preventive per influire contro la prova per testimoni sull'animo dei giudici?

29. *Ispezione oculare del Tribunale.* - A combattere questo mezzo di prova si cita una decisione della Cassazione di Torino 10 Luglio 1872 che lascia il tempo che trova, mentre il caso giudicato dalla Corte è di verificaione di scrittura, e qui la tesi verte precisamente sul decidere se la procedura di verificaione e le decisioni a lei relative sieno applicabili all'incidente di falso.

L'avversario non ammette che il Tribunale possa decidere da se senza *il preventivo giudizio dei calligrafi*. Egli non lo ammette: ma che vuole farci? lo ammettono Bonnier, Mancini, Borsari, Carrè, la Corte di Napoli (pag. 41. n. 43 della nostra disputa). Senta poi l'avversario cosa gli risponde il Boncenne al n. 204 del suo Commento. « Non pertanto non sarà forse d'uopo di testimoni, nè di periti. Non si è mica obbliato che in simile materia i giudici hanno la facoltà di esaminare, di verificare e di pronunciare con l'unico soccorso dei loro propri lumi. Basta che la sentenza comprovi lo esame che essi hanno fatto e la certezza che vi hanno attinta, la loro coscienza è francata dal giogo della perizia mercè lo art. 323 (identico all'art. 270 Codice nostro) del Codice di Procedura Civile, e si è inferire da questo principio una conseguenza ragionevolissima e legittima il riconoscere loro il diritto di verificare essi stessi, di far senza periti.

30. *Prova dei periti* - Noi insistiamo nel grado minimo di importanza che nel caso nostro ha questo mezzo di prova a fronte delle altre, riportandoci a quanto già ne dicemmo. Ci si fa addebito di *non avere fomulate le interrogazioni ai periti!* Quale articolo di legge vuole questa formalità? Non basta che nella sentenza sia enunciato l'oggetto della perizia? Quando si impugna una parola, una firma una cifra di un documento noi comprendiamo che debbono formularsi dei quesiti che valgono a circoscrivere l'oggetto e l'opera degli esperti. Ma quando tutto intero un atto è impugnato per falso, il quesito sta nella stessa accusa di falso, i periti non hanno altro a fare che mettere in opera l'arte loro per rilevare se il documento è genuino o contraffatto.

AMMISSIBILITÀ DEI MEZZI DI PROVA INVOCATI
DALLA PARTE CONTRARIA.

31. L'avversario non si limitò a combattere i motivi e le prove da noi dedotte; egli invocò per se alcuni mezzi di prova: cioè dedusse una perizia stragiudiziale del prof. Eliodoro Andreoli di Milano perito calligrafo, e la prova testimoniale sopra alcuni articoli di fatto. Noi combattiamo all'oscuro perchè tanto la perizia che gli articoli di esame furono prodotti all'udienza senza che noi abbiamo avuto nemmeno un momento per esaminarli. Quell'avversario che per se invoca il Ricci e l'art. 408 della procedura Sarda, per farci un dovere di spiegare *i motivi di falso i fatti e le circostanze*, quell'avversario stesso pretende che per lui nessuna legge vi sia, e che possa com-

battere ad arma corta, presentando le prove i fatti e le circostanze all'udienza col rito sommario stabilito per gli incidenti.

Noi pertanto non possiamo entrare ad esaminare il merito di quelle prove perchè non le conosciamo, nè potremmo conoscerle dopo che la consegna dei fascicoli al Cancelliere ha chiuso il periodo istruttorio di questa fase della causa.

32. Però sosteniamo che i mezzi dedotti non sono più ammissibili appunto perchè dedotti tardivamente. Ciò corrisponde alla lettera e allo spirito dell'art. 304 del codice rituale. Il giudice (dice l'articolo) « stabilisce il termine entro cui la « parte che impugna il documento dovrà sotto pena di decadenza dedurre le prove del falso, e » il termine entro cui l'altra parte dovrà notificare la sua risposta, con assegnazione della causa a udienza fissa sull'ammissione dei motivi della querela di falso e delle prove sulle quali « si fonda. »

Non sarà inutile il conoscere la genesi di quest'articolo. Il Codice Francese all'art. 229, ed il Sardo conformemente, stabilivano che « fra gli » otto giorni dal precesso verbale di deposito del » documento impugnato l'attore fosse obbligato di » notificare al convenuto i motivi della querela » i quali conteranno i fatti le circostanze le prove » della falsità, altrimenti il reo potrà domandare » l'udienza per far ordinare, se vi è luogo, che » l'attore sia decaduto dalla querela. Col successivo art. 330 si stabiliva poi » che il reo tra gli » otto giorni dalla notificazione dei motivi della » querela di falso sarà tenuto di rispondervi in » iscritto, altrimenti l'attore potrà dimandare l'u-

» dienza per far pronunziare sul rigettamento del » documento. »

Come si vede i due articoli fanno un eguale obbligo allo attore di esporre dentro un dato termine i motivi e al convenuto di rispondere sotto una identica sanzione: che cioè se l'attore non espone i motivi il reo può domandare il rigetto della querela, e se il convenuto non risponde lo attore resta libero a domandare il rigettamento del documento. È un sol peso e una sola misura. La legge accorda un termine all'attore e al convenuto per affacciare le loro ragioni, corso questo si procede senza più ammetterle.

Questi due articoli furono riuniti in un solo disposto dal legislatore italiano nel primo capoverso dell'art. 304; è chiaro che si volle da questo ciò che si voleva da quelli e che perciò il termine è perentorio tanto per l'attore quanto per il convenuto. Vero è che la pena di decadenza è comminata per la sola deduzione delle prove, ma non è chi non veda come essa facendo parte di una e sola identica disposizione, inestata in un solo periodo, e derivante dai due articoli succitati, debbe estendersi anche all'obbligo fatto al convenuto di rispondere. Ciò è portato dalla reciprocità di diritto per la quale *nil debet reo licere quod actori non liceat* e viceversa; sarebbe una ingiustizia se la legge avesse usato senza ragione due misure diverse per l'uno e a vantaggio dell'altro. » Se questo articolo (dice Thomine n. 870 commentando il 230 del Codice Francese da cui derivò l'obbligo a rispondere che si fa al convenuto nel nostro articolo 304.) si fosse limitato a dire che il conve-

» nuto sarà tenuto a rispondere entro otto giorni
 » si sarebbe potuto credere che le sue espressioni
 » non fossero imperative che in rapporto al ter-
 » mine prescritto; ma esso aggiunge che sarà te-
 » nuto a rispondere *per iscritto; è dunque in-*
 » *giunto di rispondere e non attendere l'udienza*
 » *per ispiegarsi verbalmente.* Notate ancora che
 » questo articolo aggiunge una sanzione penale
 » all'obbligazione che impone al convenuto di da-
 » re le sue risposte, poichè in mancanza, l'attore
 » può domandare all'udienza non di discutere
 » ma di *fare istatuire* sul rigetto del documento;
 » si paragoni pure il linguaggio di quest'articolo
 » con quello degli altri i quali permettono ma
 » non ordinano punto di produrre delle difese e
 » soltanto prescrivono i termini per farlo, e si
 » vedrà che questo non accorda mica una facol-
 » tà ma impone un'obbligazione rigorosa.

Se questo concetto non fosse passato dal Co-
 dice di Francia a quello nostro nell'art. 304, l'ob-
 bligo fatto al convenuto di rispondere nel tempo
 fissato dal giudice, sarebbe un obbligo senza san-
 zione, cioè un obbligo che non obbliga a nulla,
 una contraddizione assurda, inconcepibile nel le-
 gislatore.

Resta dunque dimostrato che la stessa san-
 zione di decadenza comminata nell'art. 304 è
 comune tanto all'attore che non deduce nel ter-
 mine fissato i motivi e le prove, quanto al con-
 venuto che non risponde nel termine a lui sta-
 bilito dal giudice delegato.

33. L'avversario però oppone che egli era obbliga-
 tosi a *rispondere*, ma non era obbligato a dedur-
 re in termine i suoi mezzi di prova, perchè trat-

tandosi di rito sommario questi devono dedursi
 in udienza. Secondo l'avversario dunque nel con-
 cetto della legge sta che si debba rispondere giu-
 sto per una formalità qualunque. Fingasi che
 l'attore domandi *cori*, il convenuto risponda *pic-*
che giusto per non parere, secondo l'avversario
 egli ha adempiuto al precetto della legge. Ci pa-
 re che così ragionando si interpreti la legge un
 poco troppo grossolanamente e ad *literam*, con-
 tro la regola che si debba avere riguardo *alla*
connessione delle parole e alla intenzione del le-
gislatore (art. 3. preliminare al Codice Civile.)
 Ci occorre pertanto investigare quale fosse lo spi-
 rito della legge nello imporre all'attore di de-
 durre le prove e al convenuto di rispondere, per
 misurare la estensione dell'obbligo della risposta
 che al convenuto si impone. Da questo esame
 si parrà anche più chiaro, non solamente che la
 interpretazione che basti una risposta qualunque
 è assurda, ma anche che la pena della deca-
 denza è comune allo attore e al convenuto.

34. Quale fu lo scopo che si prefisse la legge col ca-
 poverso dell'art. 304? Ricorriamo alla fonte e
 attingiamone i motivi. Perrin li esponeva così al
 corpo legislativo. (Lochè all'art. 230.) È facile
 » scorgere la relazione di questi cangiamenti im-
 » portanti al sistema generale della nostra proce-
 » dura criminale, a quelle savie leggi dettate dal-
 » la umanità e dalla filosofia che hanno squar-
 » ciato quel perfido velo con cui la giustizia co-
 » priva il suo cammino nel perseguire i delitti.
 Si aggiungeva ancora: La prudenza esige
 » che i motivi di falso non sieno così facilmente
 » ammessi; e due principali cause debbano farli

» rigettare, la inutilità e la impossibilità. Ma come giungere più sicuramente a conoscere se questi motivi esistano se non mercè la contrazione fra l'attore ed il convenuto? ecc.

È dunque la pubblicità e lo attrito fra l'attore ed il convenuto il mezzo da cui il legislatore volle cavare la scintilla che serve ad illuminare la giustizia ed i contendenti. Ecco lo scopo della legge; non può l'attore uscire con mezzi nuovi dopo il termine perchè il convenuto non si troverebbe in grado di confutarli, nè di indicare al tribunale le sorgenti alle quali attingere dei lumi; ma non potrà egualmente il convenuto dopo il termine proporre mezzi nuovi di difesa, perchè egualmente su essi non si potrebbe dall'attore portare quello studio ed elevare quelle eccezioni che valgono ad illuminare i giudici nel loro delicato compito. Egli è chiaro adunque che nello spirito della legge è insito il concetto che, siccome in questo procedimento tutto deve essere messo al chiaro e nulla deve farsi per sorpresa, così nell'obbligo fatto all'attore di dedurre i mezzi del falso si comprende il precetto di mettere all'aperto dentro il termine tutte le sue armi; ed egualmente nel precetto di *rispondere* fatto al convenuto, per una identica ragione, è incluso l'obbligo di dedurre tutti i suoi mezzi di difesa, la *risposta* nel caso non essendo altro che *la difesa* stessa contro le accuse portate all'atto da colui che emise la querela di falso, salvo solo ad entrambe le parti di esplicitare questi mezzi alla pubblica udienza senza però aggiungere alcuna prova che abbia l'indole di nuova. Se così non fosse lo scopo della legge mal sarebbe raggiunto; si espor-

rebbero i giudici a prendere cognizione di difese delle quali l'attore non potè mostrare il lato debole, per non averle prima conosciute; e si introdurrebbe fra le parti in causa una diversità di trattamento ingiusta ed inesplicabile.

35. Di fronte a questi riflessi perde ogni valore l'obbietto, che qui si tratta di rito sommario, e che questo rito autorizza le parti a produrre all'udienza le loro eccezioni. Questa regola generale come non vale per lo attore nel caso di procedimento di falso ostandovi l'art: 304, così per la stessa ragione non debbe valere per il convenuto.

All'infuori di Carrè e di Thomine che professano la dottrina nemica basandosi sulla ragione testè accennata, tutti i commentatori, e lo stesso *Chauveau* su Carrè, stanno per quella da noi svolta. » Sulla proposta questione, dice il suddetto *Chauveau*, lib. V. q. 914, la maggior parte degli autori sono di opinione contraria a quella di Carrè. La procedura di falso è cosa assai importante e perciò la legge ha voluto fare al reo un obbligo di ciò che è per lui una semplice facoltà in ogni altra circostanza, e gli stessi termini dell'articolo militano in favore di questa decisione. In fatti essendo riconosciuto che nell'art. 229 il legislatore obbliga lo attore a notificare i suoi motivi, è inconcepibile che non abbia poi voluto anche obbligare il convenuto a notificare le sue risposte.

Il Pigeau (Comm. I. p. 463) si esprime quasi con gli stessi termini; egli sostiene che la risposta non può essere dal convenuto rimessa all'udienza, affinché l'attore possa prima dell'udienza preparare le sue risposte

ED EVITARE LE SORPRESE. E chiaro che questo scopo non si otterrebbe se i mezzi di difesa nella risposta del convenuto non fossero denunciati.

Favard, t. 2, p. 562 è dello stesso avviso. *Boncenne* al n.º 202 spiega così i due articoli del Codice di Francia » Tutto è qui di grandissimo peso, e tutto deve essere positivamente articolato, » *seriamente contraddetto, ed accuratamente fissato*, » affinché i giudici possano avere sotto gli occhi » *il pro e il contra*, e niente ammettere o rigettare se non dopo uno studio accompagnato da » tutta la riflessione.

E Demiau, p. 177 » È una disposizione tutta » particolare alla procedura del falso incidente » questa necessità d'una risposta per iscritto; chè » nelle altre materie v'ha piena facoltà di attendere l'udienza per spiegarsi a viva voce su » ciò che è stato notificato in appoggio della domanda. La risposta del convenuto merita ancora più attenzione della domanda. Essa deve » essere redatta da una mano abile, chè *la menoma negligenza, un obbligo sono quasi irrimediabili*. Oltre la controprova il convenuto può » articolare diversi capi di prova, se ce ne sono, » per giustificare la sincerità del documento.

Bonnier al n.º 554 - Questa procedura derogava alle regole ordinarie, le quali permettono alla parte a cui si intimano delle scritture di astenersi dal rispondere quando lo creda conveniente. Le questioni di falso offrono una tale gravità che *si è voluto mettere il convenuto nella necessità di giustificarsi a pena di rigetto del documento. I motivi che sorreggono o combattono la domanda*

debbono essere sviluppati da entrambe le parti affinché il Tribunale possa profferire con cognizione di causa la sentenza interlocutoria che pone fine al secondo stadio della lite.

Nessuno dei nostri commentatori e Tribunali trattarono questo dubbio.

36. Sulle esposte dottrine noi saremmo tentati di dire che la legge assomiglia il procedimento eccezionale per il falso al rito formale, nel quale non sono permesse nuove istanze dopo rimasta ferma la iscrizione della causa in ruolo. Qui si ha un procedimento di natura mista, nel quale mentre le conclusioni si prendono all'udienza secondo il rito per la trattazione degl'incidenti, pure in quelle nulla si può includere oltre quanto fu già dedotto preventivamente nel termine di cui all'art. 304 secondo l'indole del rito formale.
37. Intanto l'avversario nelle sue risposte non dedusse per nulla la perizia Andreoli, nè gli articoli di fatto sui quali oggi vuol fare cadere gli esami testimoniali. Egli riservò di produrre quesiti e prove, ma non dedusse nè gli uni nè gli altri come la legge gli imponeva. D'altra parte potrà la riserva far le veci d'una deduzione? il dubbio non è la realtà, e noi siamo certi che la contraria parte non sarebbe stata paga se noi invece delle deduzioni espressamente fatte dei motivi e delle prove, avessimo solamente notificato che ci riservavamo di produrre all'udienza gli scritti e gli articoli di fatto per la prova orale. Se la riserva non sarebbe stata buona per noi, non v'è ragione perchè debba valere per lui, mentre la legge con l'art. 304 pose tanto l'attore che il reo in una identica posizione giu-

ridica. Il Tribunale pertanto violerebbe quell'articolo se oggi accogliesse quella perizia e quegli articoli di fatto tardivamente prodotti dalla difesa della De-Falck, senza dare a noi campo di prender una preventiva conoscenza dell'una e degli altri, per fare *sulla loro ammissibilità* le eccezioni che si potevano trovare del caso.

Noi non avremmo fatta al certo questa opposizione, ad onta della mancata formalità della notifica di quei mezzi, se l'avversario ce ne avesse in qualunque modo e forma prevenuti, essendo intento del nostro cliente che il giudizio si svolga *hinc inde* nella pienezza di tutte le prove; ma, dal momento che ci si vuol prendere per sorpresa, abbiamo ragione di dire anche noi con le stesse sue parole alla nemica parte — *Noi intendiamo che la legge sia rispettata* — Ci si dia campo ad esaminare ed eccepire su i suoi mezzi difensivi; come noi abbiamo dato adito a conoscere i nostri.

Noi non domandiamo che l'applicazione di questa regola di giustizia distributiva.

DELLE SPESE.

38. Due parole sulle spese del presente giudizio. Se le parti (come noi ci lusingavamo dovesse avvenire in una causa che si agita fra gentiluomini) avessero d'accordo concluso per l'ammissione della querela di falso nel nobile intento di scoprire la verità, noi saremmo stati i primi a chiedere che le spese fossero anche in questo stadio di causa riservate al giudizio definitivo sul falso. Ma dal momento che si fece aspra guerra alla ammissione

della querela, sono di fronte due parti delle quali una chiede l'ammissione, una la nega. Uno dei due deve aver torto; se il tribunale crederà inammissibile la querela è giusto che il Principe sia condannato; ma se crede di ammetterla, è chiaro che resta respinta la domanda avversa, e che così si verifica per sua parte la soccombenza: in questo caso dunque l'art. 370 sarebbe violato se l'avversario non venisse condannato nelle spese. Noi ed essa ci siamo esposti al pericolo di soccombere, contendendoci accanitamente anche un palmo del terreno sul quale combattiamo; equità dunque vuole che chi resterà onoratamente sul campo paghi le spese di guerra.

DELLA ESEGUIBILITÀ PROVVISORIA.

39. Credevamo che l'avversario non facesse opposizione alla eseguibilità provvisoria: ma ci venne fatta. L'avversario dice che non è il caso dell'articolo 363 n. 9; noi ce ne appelliamo a un anteriore giudicato del Tribunale. L'avversario accenna al rimedio dell'*esame a futura memoria*. Ebbene se questo rimedio ci viene così inclusivamente ammesso, se l'avversario propone questo mezzo come migliore, noi non siamo alieni dallo esperirlo, e fu per questo che subordinatamente lo abbiamo domandato. Avverta però il Tribunale che l'avversario non può oggi ostacolarci l'ammissione di questo rimedio, perchè è egli stesso che lo indica per impedire che la domanda di eseguibilità provvisoria venga accolta. *In j. dicitis quasi contrahitur*; e dal momento che una parte dice all'altra » io faccio opposizione a una

» stra domanda perchè avete un altro mezzo per
 » raggiungere lo scopo » non può più poi la parte
 stessa rinnegare il fatto proprio, e dire che l' al-
 tro mezzo da essa proposto non compete all' av-
 versario.

Ciò premesso, potrà l' avversario venirci a
 dire che a tale effetto noi dobbiamo fare un giu-
 dizio *ex integro*, e che non possiamo concludere
 oggi con una subordinata per l' esame a futura
 memoria? Ma questo giudizio nuovo non sareb-
 be prettamente inutile, quando l' oggetto di esso
 non può più formare materia di contestazione?
 Non sarebbe moltiplicare enti senza necessità con-
 tro lo spirito della legge che ebbe in mira sem-
 pre il minor dispendio delle parti e l' economia
 dei giudizi?

40. Signori del Tribunale!


L' avversario vi invita con l' auth. De Nuptis a
 custodire le ultime volontà dei cittadini; noi in-
 vece intendemmo mettervi in guardia perchè non
 facciate che quel vostro mandato diventi un cie-
 co strumento di frode per far prevalere *la volontà
 falsa* espressa in una forma contraria alla legge
 e pericolosa per la facilità delle falsificazioni, alla
vera volontà d' un cittadino racchiusa in un te-
 stamento avente forma legale.

Noi vi ripetiamo con la l. 22 ff. ad l. Corn.
 de. fals. = *Ubi falsi crimen inciderit tunc ACER-
 RIMA FIAT INDAGATIO ARGUMENTIS, TE-
 STIBUS, SCRIPTURARUM COLLATIONE, A-
 LIISQUE VESTIGIIS VERITATIS.*

Camerino 10 Luglio 1878.

GIOVANNI ZUCCONI Avvocato
 Avv. EUCHERIO SENSINI Proc.





SCAFFALI ONLINE

<http://badigit.comune.bologna.it/books>

*Note alla discussione orale del giorno 5 luglio 1878 ed alla stampa contraria, nello incidente di ammissione dei motivi della querela di falso e delle prove relative : in causa formale tra S. E. il principe Don Sigismondo Giustiniani-Bandini, attore e Margherita De-Falk vedova Bandini-Erizzo convenuta, ed altri consorti in lite / [Giovanni Zucconi, Eucherio Sensini]

Camerino : Tip. Savini, 1878

Collocazione: VENTURINI J.00 00045 op. 28

<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1908384T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



[4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode)

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: archiginnasio@comune.bologna.it